

Certificato medico generico, assenza dal lavoro e sanzioni

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10086 del 24 aprile 2018, ha stabilito che non basta a far scattare la sanzione della sospensione dal servizio per un giorno, con relativa perdita di stipendio, la circostanza che un lavoratore sia assente per una giornata e si giustifichi con documentazione che attesta per un paio d'ore la sua presenza in un ambulatorio medico senza poi far seguire alcun certificato di malattia.

.....

La Suprema Corte con questa sentenza ha attestato che è esclusa la sospensione dal servizio, per il dipendente che si assenta un'intera giornata dal lavoro documentando un impedimento di sole due ore; non sussiste, infatti, in tal caso un'ipotesi di simulazione della malattia.

Il fatto

La controversia nasce dalla sentenza con cui la corte di appello confermava la sentenza del tribunale di primo grado, che aveva rigettato il ricorso proposto da una società (Poste Italiane, ndr.) teso ad ottenere l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal servizio irrogata ad un suo dipendente, in relazione alla contestata assenza ingiustificata dal posto di lavoro.

La Corte territoriale riteneva, al pari del giudice di primo grado, che la certificazione presentata dal lavoratore per giustificare l'assenza si limitava ad attestare che la presenza presso l'ambulatorio (ndr. oculistico) era da riferire ad "improvvisi disturbi visivi". Non era certificata una malattia né era riportata una prognosi di durata per l'intera giornata, rilevante a fini retributivi e previdenziali. Per questo la società riteneva integrata la violazione dell'art. 43 del contratto collettivo di settore che impone al dipendente di comunicare lo stato di malattia e l'impossibilità a prestare servizio inviando nei due giorni successivi la certificazione medica. Tuttavia, il giudice di appello - pur dando atto del fatto che al dipendente era stata contestata una recidiva, in relazione ad una pregressa multa per rifiuto di eseguire mansioni e ad una sospensione di 4 giorni per una incauta custodia di beni aziendali - escludeva che fosse ravvisabile la fattispecie prevista dall'art. 56 del contratto collettivo che giustificava l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio.

La datrice di lavoro presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che la corte territoriale aveva erroneamente interpretato le disposizioni collettive richiamate (art. 43 e 56 c.c.n.l.) escludendo, apoditticamente, la simulazione

della malattia sebbene il lavoratore si fosse assentato per l'intera giornata documentando un impedimento di sole due ore e senza inviare una certificazione, neppure successiva, della patologia da cui era affetto. Tale rifiuto è stato ricondotto dalla società ad un tentativo di eludere le disposizioni contrattuali finalizzate al controllo della malattia (l'art. 43 comma 6 del c.c.n.l. impone l'invio del certificato medico entro due giorni dall'inizio della malattia e l'omissione comporta la perdita dell'indennità e può essere sanzionato disciplinarmente, comma 9) e punito doverosamente con la sospensione dal servizio per un giorno, il minimo previsto, essendo comminabile la sospensione fino a quattro giorni.

La decisione

La Cassazione respingeva il ricorso della società.

In premessa, i Giudici di legittimità ricordavano che la corte territoriale aveva esaminato le varie ipotesi per le quali è prevista la sospensione da uno a quattro gg. ed aveva escluso che la condotta contestata fosse riconducibile ad una di esse, perciò ritenendo che, sebbene provata la condotta, questa non rientrasse nell'ipotesi della simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio (lett. b) in assenza della prova della simulazione.

Ciò posto, la Corte Suprema sottolineava che “è onere della parte che eccepisce la condotta simulata allegare e provare le circostanze di fatto a sostegno di tale assunto. La valutazione delle allegazioni delle parti e la ricostruzione dei fatti è demandata al giudice di merito e non è censurabile davanti al giudice di legittimità a meno che non sia ravvisabile un omesso esame di fatti principali o secondari decisivi che se presi in esame avrebbero determinato un esito diverso del giudizio”.

Orbene, sostenevano gli Ermellini, nel caso in esame la corte di appello, confermando la ricostruzione operata già dal giudice di primo grado, aveva escluso che la produzione di documentazione medica insufficiente ad attestare l'esistenza della malattia fosse sufficiente a dimostrare la simulazione della malattia ed aveva quindi proceduto a verificare se la condotta contestata potesse essere ricondotta ad una delle altre ipotesi sanzionate dalla disposizione collettiva con l'irrogazione della sospensione dal servizio, motivatamente escludendone la sussistenza.

La corte di merito, proseguiva la Cassazione, nel verificare la sussistenza delle condizioni per applicare la sanzione della sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 56 c.c.n.l., esclusa la prova della simulazione della malattia, aveva poi verificato in concreto se la condotta tenuta rivestisse quei caratteri di particolare gravità che giustificano l'irrogazione della sanzione (la più grave tra quelle conservative previste) ed in esito ad un'accurata ricostruzione delle modalità della condotta era pervenuta al convincimento, attentamente argomentato, che tale non fosse l'assenza rimasta ingiustificata per alcune ore di un solo

giorno lavorativo, evidenziando che la norma collettiva indica tra le condotte sanzionabili con la sospensione l'assenza arbitraria per tre/sei giorni lavorativi. Inoltre, aveva accertato che, con riguardo all'ipotesi di recidiva (art. 56 lett. a), le condotte in precedenza sanzionate erano del tutto eterogenee e, dunque, non valorizzabili nei termini indicati dal citato art. 56 lett. a) del c.c.n.l.

Concludevano i Giudici, che la corte di appello nella sua ricostruzione aveva correttamente interpretato le disposizioni collettive rilevanti nel caso in esame ed aveva escluso che la condotta accertata vi rientrasse sotto i diversi profili considerati.

Pertanto, per le ragioni su esposte, il ricorso veniva rigettato.

In definitiva

Capita a volte che ci si rechi dal proprio medico lamentando una condizione generale di malessere, seguita da una richiesta di un certificato che giustifichi l'assenza dal lavoro e il curante, non potendo accertare lo stato di indisposizione al lavoro con indagini strumentali ed obiettive, si limita a riportare le condizioni che il paziente riferisce, senza esprimere una diagnosi precisa e corretta, per non attestare patologie che non vede e che, molto probabilmente, devono essere diagnosticate con successivi controlli specialistici.

Il certificato risulta essere, per così dire, generico e ciò, come nel caso specifico preso in considerazione dalla Cassazione con la pronuncia in esame, può portare a conseguenze sul piano disciplinare.

In effetti i Giudici di legittimità fanno capire che è sempre meglio che il certificato medico riporti una diagnosi e non si limiti ad attestare presunti e generici disturbi (come per esempio nella fattispecie, visivi). La conseguenza di tale incompletezza lo rende censurabile.

Ciò che però la Cassazione aggiunge è che, malgrado possa tale certificazione definirsi incompleta, non si può affermare che allo stesso tempo essa sia falsa: è chiaro quindi che ci si sposta in questo caso dal piano delle irregolarità sostanziali a quelle puramente formali e, conseguentemente, le sanzioni applicabili non possono essere particolarmente severe.

Quindi, una cosa è la mancata specifica della malattia di cui si soffre, un'altra è la simulazione della malattia, della quale il medico non può essere responsabile e che, peraltro, può essere attestata attraverso il meccanismo di controllo della visita fiscale, con la quale c'è, inoltre, la possibilità di verificare che il dipendente stia davvero a casa. E a questo proposito forse vale la pena di ricordare che la reperibilità serve anche per rendere possibile la visita al medico dell'Inps e ciò non significa che dopo la visita si può uscire, anche perché ricordiamo che oggi sono ben possibili più visite fiscali nella stessa giornata.